



11 FEBBRAIO 2015



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020**

***INDIRIZZI PROCEDURALI***

***ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE A SUPERFICIE E A CAPO***

---

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 2/13

**Premessa****I. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 3/13

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia.

**II. Definizioni****Autorità di gestione**

L'autorità di gestione è una delle tre autorità previste dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1305/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale viene indicato quale Autorità di Gestione ed è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR. L'AdG garantisce:

- l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti ai fini di monitoraggio e valutazione;
- la comunicazione alla Commissione, entro il 31 ottobre e il 31 gennaio di ciascun anno del programma, dei dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;
- che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
  - siano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti, e adoperino un sistema contabile o un codice contabile distinti per tutte le transazioni relative alle operazioni;
  - siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché l'adozione e la trasmissione alla Commissione della stessa valutazione;
- che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché la trasmissione al comitato di sorveglianza e alla Commissione;
- la trasmissione al comitato di sorveglianza delle informazioni e dei documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- che l'organismo pagatore sia debitamente informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati prima che siano autorizzati i pagamenti;
- la corretta attuazione e gestione del Piano di Comunicazione.

**Organismo pagatore**

L'Organismo Pagatore, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 907/2014, per quanto riguarda i pagamenti che esegue nonché per quanto riguarda la comunicazione e la conservazione delle informazioni, garantisce:

- a) il controllo sull'ammissibilità delle domande, e sulla procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie prima di procedere all'ordine di pagamento;
- b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- d) la presentazione dei documenti nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria;
- e) l'accessibilità dei documenti e la loro corretta conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto, l'Organismo pagatore è AVEPA.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 4/13

**Organismo di Certificazione**

L'Organismo di Certificazione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013, garantisce:

- a. la certificazione della veridicità, completezza e correttezza dei conti dell'Organismo Pagatore, tenuto conto del sistema di gestione e controllo in essere;
- b. l'elaborazione della Relazione di certificazione e la sua trasmissione alla Commissione.

Tale Autorità è stata designata a livello nazionale.

**Bando**

Atto formale con cui la Giunta regionale o il Gruppo di azione locale indice l'apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/sottomisura/linea di intervento così come definito nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Il bando indica i criteri di ammissibilità, gli impegni, i criteri di selezione, la focus area di riferimento, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, le scadenze, i vincoli e le limitazioni.

**Beneficiario**

Un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 dell'art. 2 del regolamento (UE) 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento (UE) 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

**Criteri di ammissibilità**

I criteri di ammissibilità sono quei criteri, in possesso del soggetto che presenta la domanda di aiuto o collegati all'operazione, che consentono di accedere a una delle Misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013.

**Criteri di selezione**

I criteri di selezione sono utilizzati per individuare le operazioni migliori, intese come maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di misura e, di conseguenza, a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto alle priorità dell'Unione Europea.

**Comitato di Sorveglianza**

Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) 1303/2013, è istituito per sorvegliare sull'attuazione del programma. In particolare, ai sensi degli artt. 49 del regolamento (UE) 1303/2013 e 74 del regolamento (UE) 1305/2013:

- si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi;
- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'Autorità di Gestione;
- può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il Comitato di Sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di Gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;

## ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015

pag. 5/13

- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

### **Domanda di aiuto (di seguito “domanda”)**

La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si dice:

- **individuale** quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in una scheda misura/sottomisura/linea di intervento inserita in un bando;
- **collettiva** quando è presentata da un soggetto per aderire alla progettazione integrata in nome e per conto di una pluralità di soggetti.

### **Domanda di pagamento**

La domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto.

### **Pagamenti diretti**

I pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito de regimi di sostegno elencati nell'allegato 1 del regolamento UE n.1307/2013.

### **Impegni**

Gli impegni rappresentano gli obblighi che il beneficiario deve attuare e/o mantenere per ricevere il pagamento finale.

### **Misure a superficie o a capo**

Sono considerate misure “a superficie” le seguenti misure/linee di intervento:

- Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste:
- 8.1.1 – “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”, con esclusione dei costi di impianto
  - 8.2.1 – “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”, con esclusione dei costi di impianto
- Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali:
- 10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale”
  - 10.1.2 – “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”
  - 10.1.3 – “Gestione attiva di infrastrutture verdi”
  - 10.1.4 – “Gestione attiva di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli”
  - 10.1.5 – “Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti”
  - 10.1.6 – “Tutela e incremento degli habitat seminaturali”
  - 10.1.7 – “Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi”
  - 11.1.1 – “Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”
  - 11.2.1 – “Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- 13.1.1 – “Indennità compensativa in zona montana”
- Misura 14 – Benessere degli animali

### **Operazione**

È l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra azione, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013.

### **Spesa pubblica**

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico.

## ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015

pag. 6/13

### Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale

#### 1.0. Programma di Sviluppo Rurale e Primo Pilastro della PAC

Con la stagione delle domande di aiuto e pagamento 2015 per le misure a superficie e a capo sono operative le disposizioni della Politica Agricola Comune.

In particolare, tra le diverse novità vi è l'introduzione del cosiddetto "greening" nel I Pilastro della Politica Agricola Comune per la programmazione 2014-2020, ossia di pagamenti relativi a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013).

Questo è un elemento di cui si deve tener conto nello sviluppo rurale, dove sono presenti alcune misure nelle quali il beneficiario riceve un pagamento per compensare i maggiori costi e i minori ricavi derivanti dalla sottoscrizione volontaria di impegni di natura ambientale.

Sebbene il *greening* non sia *baseline* per le misure dello sviluppo rurale interessate – cioè i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013), l'agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30) – il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare anche il principio del "non-doppio finanziamento" (*no double funding*), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione (il principio del "no double funding" è sancito già a partire dal regolamento comune dei Fondi – regolamento (UE) n. 1303/2013).

Infatti, può verificarsi il caso in cui uno o più impegni delle pratiche *greening* siano di natura simile a impegni delle misure del PSR appena citate.

In questi casi, quindi, il *greening* ha un impatto sulle misure dello sviluppo rurale.

In considerazione di ciò, sia i regolamenti dei pagamenti diretti che i regolamenti dello sviluppo rurale dispongono una serie di regole al fine di escludere il doppio finanziamento degli impegni:

- regolamento (UE) n. 1307/2013 dei pagamenti diretti, art.43(4);
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dei pagamenti diretti, art.39;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, art. 28(6) sottoparagrafo 2, art. 29(4), art. 30(1);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 dello sviluppo rurale, art. 9.

Nello sviluppo rurale le scelte operate nel primo pilastro possono determinare delle conseguenze sul livello dei pagamenti delle misure Agro-climatico-ambientali, biologico, Natura 2000 e Direttiva quadro sulle acque, rispettivamente gli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a causa del principio del *no double funding*, il quale stabilisce l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione.

## ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015

pag. 7/13

Per escludere il doppio finanziamento, pertanto, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, **nel calcolare i pagamenti per le pratiche agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale, deve essere dedotto l'importo che compensa l'impegno del *greening* che si sovrappone con uno degli impegni dello sviluppo rurale.**

Nelle schede misura/linea di intervento del PSR 2014-2020 sono indicate le condizioni e gli importi che sono dettratti in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni.

Il richiedente all'aiuto per le misure/linee di intervento a superficie e a capo del PSR nell'indicare nella domanda di aiuto e/o pagamento i contenuti relativi alle superfici e agli utilizzi, deve tener conto che gli stessi saranno oggetto di verifica con i corrispondenti contenuti inseriti nella domanda per i pagamenti diretti (DU), e che quest'ultimi saranno presi a riferimento per il calcolo delle detrazioni *greening*.

### 1.1. Bandi

La selezione delle operazioni per l'accesso ai benefici previsti nel Programma si attua attraverso la procedura a bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa.

Il Bando di apertura termini individua, per ciascuna misura per la quale è possibile presentare una domanda di aiuto (di seguito domanda), i criteri di ammissibilità, nonché i vincoli per l'accesso ai benefici, gli impegni, i termini per la realizzazione dell'operazione la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione.

### 1.2. Gestione delle domande di aiuto e di pagamento

#### 1.2.1. Modalità di presentazione e contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto rappresenta lo strumento tramite il quale un soggetto, persona fisica o giuridica, chiede di aderire ad una forma di sostegno prevista dal PSR e attuata da un bando. È possibile presentare una sola domanda di aiuto per ciascuna delle misure/sottomisure/linee di intervento attivate.

La domanda di aiuto è composta da un documento (di seguito domanda) in cui il richiedente:

- esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del PSR;
- indica tutte le informazioni richieste dal bando;
- allega la documentazione prevista nel bando della specifica misura/sottomisura/linea di intervento in base all'elenco predisposto di concerto con AVEPA.

La compilazione delle domande deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via internet, resa disponibile da AVEPA, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da AVEPA (di seguito Manuale). Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale, che risultano precompilati. L'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 8/13

protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di apposito identificativo e password.

Per tutte le misure, se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Per tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda.

Ciascuna domanda di aiuto deve essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Ai fini della presentazione della domanda per le misure a superficie valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- o ciascuna domanda individuale deve far riferimento a una sola misura, all'interno della quale possono essere comprese le domande per più sottomisure/linee di intervento. Ciò viene meno qualora il richiedente presenti una domanda per una misura all'interno di un progetto integrato: in questo caso può presentare una domanda individuale per la stessa misura se il bando lo prevede;
- o ciascuna domanda individuale non deve far riferimento a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche (UTE).

*1.2.2. Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione  
(articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della regione del Veneto.

Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si svolgano al di fuori della regione, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- le operazioni siano a vantaggio dell'area del programma,
- l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR,
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di operazioni interessate.

*1.2.3. Termini di presentazione delle domande di aiuto o delle domande pagamento*

La domanda di aiuto o la domanda di pagamento delle misure a superficie o a capo deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 relativo alla presentazione tardiva o alla modifica della domanda di aiuto o pagamento (si veda p. 1.2.4).

Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 9/13

**1.2.4. Presentazione tardiva e modifica delle domande di aiuto o di pagamento**  
(articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014)

In caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto o di pagamento si applica l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, che permette un ritardo sino a 25 giorni di calendario dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito al paragrafo 1.2.3. In particolare, la presentazione tardiva comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

La presentazione di una modifica delle domande di aiuto o delle domande di pagamento oltre il termine prescritto, comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche alle domande di aiuto o di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva delle domande di aiuto o di pagamento.

**1.2.5. Finanziabilità delle operazioni**

Il decreto di finanziamento delle domande di aiuto viene assunto entro 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande stesse.

Tuttavia, questo termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento e a calcolare la riduzione *greening* pertinente in funzione del valore medio dei diritti all'aiuto, di seguito "titoli" (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, se del caso, AVEPA comunica all'Autorità di Gestione (AdG) l'impossibilità di concludere l'istruttoria, e l'AdG, sulla base dei tempi istruttori necessari per la DU stabilisce un nuovo limite per l'assunzione del decreto di finanziamento.

**1.2.6. Liquidazione dell'aiuto**

La liquidazione dell'aiuto viene concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, per tutte le domande non estratte a campione o per le quali sono già stati definiti gli esiti dei controlli (e qualora gli esiti lo consentano) la procedura di pagamento si conclude entro 15 giorni dal momento in cui sono avviati tutti i controlli in loco.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Tuttavia, fintanto non sia conclusa l'istruttoria delle DU per l'anno di riferimento, con la conseguente determinazione degli elementi che permettono di escludere il doppio finanziamento per i beneficiari del PSR,

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 10/13

e di avere le informazioni circa l'ammontare medio dei diritti all'aiuto, di seguito "titoli" (articolo 21 del regolamento UE n.1307/2013), non potrà essere conclusa l'istruttoria dei controlli amministrativi del domande di pagamento del PSR.

*1.2.7. Durata degli impegni*

Gli impegni relativi alle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) devono essere mantenuti per 5 anni. Alla scadenza del periodo vincolativo l'Autorità di Gestione può disporre un adeguamento dell'impegno sotto forma di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento.

**1.3. Linee procedurali in casi particolari***1.3.1. Cause di forza maggiore*

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

L'indicazione della documentazione da produrre viene fornita nel Manuale delle procedure di AVEPA.

*1.3.2. Errori palesi*

(Articoli 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 e 59 p. 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 11/13

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda non sono considerabili errori palesi:

- CUA: errata o mancata indicazione,
- Partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione,
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento,
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione,
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

**1.3.3. Variabilità del soggetto beneficiario**

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda.

A) A partire **dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto**: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

B) **periodo di esecuzione dell'impegno** (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;

- l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri all'impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 12/13

*1.3.4. Clausola di revisione**(art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori relativi alle misure 10 e 11 è previsto l'adeguamento degli interventi realizzati anche al fine di evitare possibilità di doppio finanziamento, in particolare con le pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("greening").

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

*1.3.5. Estensione, trasformazione e adeguamento dell'impegno**(Art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e articoli 14-15 del regolamento (UE) n. 807/2014)*

Non sono ammesse ulteriori tipologie di adeguamento degli impegni assunti dai beneficiari, tranne nel caso di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento e tranne il caso previsto dall'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità. In quest'ultimo caso è ammesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

Non è ammessa la possibilità di variazione della superficie, salvo deroghe presenti nelle specifiche schede intervento.

Durante il corso di esecuzione dell'impegno non è possibile la trasformazione dello stesso in un altro impegno relativo alle misure a superficie, sebbene presente nel Programma di Sviluppo Rurale.

In caso di aumento della superficie aziendale, in corso di esecuzione di un impegno, non è ammessa la possibilità di estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva o la sostituzione dell'impegno originario con uno nuovo che ricomprenda la superficie iniziale. Il beneficiario che desidera estendere l'impegno a ulteriori ettari, dovrà presentare domanda per la nuova superficie su eventuale bando aperto.

**1.4. Sanzioni amministrative**

Le sanzioni amministrative si applicano se non sono rispettati:

- a) i criteri di ammissibilità
- b) impegni previsti dal bando/misura/PSR
- c) altri obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Nel caso riportato al punto a) il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; nei casi relativi al punto b) e c) si procede ad un rifiuto o revoca parziale o integrale a seconda di quanto riportato nello schema delle sanzioni amministrative da approvarsi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 440 del 31 marzo 2015**

pag. 13/13

Le diverse tipologie ed entità di sanzioni relative alle misure previste dal PSR vengono riportate in uno schema del sistema delle sanzioni amministrative. Il documento, previa valutazione tecnica congiunta tra AdG e AVEPA, viene approvato con Decreto dell'AdG.

**SOMMARIO**

Premessa .....	2
I. Riferimenti normativi .....	2
II. Definizioni .....	3
Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.....	6
1.0. Programma di Sviluppo Rurale e Primo Pilastro della PAC.....	6
1.1. Bandi .....	7
1.2. Gestione delle domande di aiuto e di pagamento .....	7
1.2.1. Modalità di presentazione e contenuti della domanda di aiuto .....	7
1.2.2. Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione .....	8
1.2.3. Termini di presentazione delle domande di aiuto o delle domande pagamento .....	8
1.2.4. Presentazione tardiva e modifica delle domande di aiuto o di pagamento.....	9
1.2.5. Finanziabilità delle operazioni .....	9
1.2.6. Liquidazione dell'aiuto.....	9
1.2.7. Durata degli impegni .....	10
1.3. Linee procedurali in casi particolari.....	10
1.3.1. Cause di forza maggiore .....	10
1.3.2. Errori palesi.....	10
1.3.3. Variabilità del soggetto beneficiario.....	11
1.3.4. Clausola di revisione .....	12
1.3.5. Estensione, trasformazione e adeguamento dell'impegno.....	12
1.4. Sanzioni amministrative .....	12